

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2002, n. 877.

Legge n. 104/1992, art. 39, comma 2, lettere *1-bis*) ed *1-ter*) introdotte dalla legge n. 162/1998. Programmazione ed approvazione delle modalità di istituzione dei servizi a favore dei disabili in situazione di gravità e dei criteri per l'assegnazione agli enti locali di specifici contributi. Capitolo H41109, esercizio finanziario 2002.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi Sociali;

VISTA la L.R. n. 38 del 20/9/1996 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", la quale all'art. 23 prevede la realizzazione di servizi di aiuto personale volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale per le persone in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale";

VISTA la legge 21 maggio 1998, n. 162, "Modifiche alla legge n. 104/1992, concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", che all'art. 39, comma 2, lettere *1-bis*) ed *1-ter*), introdotte dalla suddetta legge 162/98, prevede che le regioni programmano e disciplinano interventi e servizi di sostegno alla persona e familiare a favore delle persone con grave disabilità in situazione di particolare limitazione dell'autonomia personale;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, in base alla quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità a cui l'amministrazione regionale deve attenersi (art. 7);

DATO ATTO che ispirandosi ai principi della trasparenza e della partecipazione degli interlocutori interessati alla materia, ed in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 162/98, sono state sentite le Associazioni delle persone disabili, rappresentanti le varie tipologie di disabilità, nonché l'ANCI Lazio, l'URPL, l'UNCEM e il Comune di Roma per condividere la fase propedeutica all'assunzione delle scelte operative che hanno portato alla stesura delle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1669 del 18 luglio 2000;

DATO ATTO che la Regione Lazio con la deliberazione di Giunta n. 1669 del 18 luglio 2000 ha provveduto a programmare e disciplinare i suddetti interventi, stabilendo anche di utilizzare per tale scopo negli anni 2000 e 2001 i fondi appositamente concessi alla Regione dal Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli anni 1999 e 2000;

RITENUTO di dover rideterminare per l'anno 2002 le modalità per l'istituzione e la organizzazione da parte degli Enti Locali degli interventi in argomento nonché i termini per la presentazione delle domande ed i criteri per la ripartizione degli specifici fondi disponibili per contribuire al finanziamento dei programmi che saranno presentati dagli Enti Locali stessi, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni precedenti, dalla quale è emersa la opportunità di apportare alcuni correttivi e precisazioni ai criteri utilizzati ed approvati con deliberazione di G.R. n. 1669 del 18 giugno 2000, al fine di avere maggior sicurezza di fornire risposte certe e prioritarie alle situazioni più gravi, anche in considerazione delle ridotte risorse disponibili;

RITENUTO opportuno limitare gli interventi ammissibili a contributo ai soli progetti di aiuto personale, atteso che i progetti relativi alla continuità o alla nuova istituzione di centri diurni socio-riabilitativi, previsti dai precedenti criteri, possono essere inseriti nei Piani di zona che i comuni elaboreranno in attuazione delle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 19/4/2002;